



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL  
MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, DI  
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER LA GESTIONE DEL  
COMBUSTIBILE ESAURITO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI**

**Parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 95**

***Punto 13) O.d.g. Conferenza Unificata***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

- **VISTI** i contributi trasmessi dalle Regioni
- **CONSIDERATO** che, dall'esame del Programma, nel testo consolidato ad esito del procedimento di VAS, concluso con Parere Motivato del MATTM (DM n. 340 del 10.12.2018), si evince che la maggior parte delle osservazioni formulate durante la fase di consultazione pubblica condotta nell'ambito della procedura di VAS, non risultano accolte nella proposta definitiva di Programma.
- **CONSIDERATO** altresì che il Programma nel suo complesso presenta forti elementi di incoerenza, nella misura in cui non fornisce alcuna risposta in merito alle modalità con cui garantire il raggiungimento dell'obiettivo n. 4 del Programma, ovvero quello di *“localizzare, costruire ed esercire il Deposito Nazionale destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi generati nel territorio nazionale, provenienti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, quando derivano da attività civili, incluso un Parco tecnologico comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione”*.

Infatti il percorso per la localizzazione e realizzazione del sito presso cui realizzare il Deposito Nazionale è disciplinato da separata procedura ai sensi del D.Lgs. n. 31/2010. I

- **CONSIDERATO**, inoltre, che i forti ritardi nella conduzione di tale processo, che vede come attività propedeutica la redazione della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI), sembrerebbero precludere il rispetto delle tempistiche indicate nel Programma per

la realizzazione ed entrata in esercizio del Deposito Nazionale, fatto che comporterebbe tutta una serie di conseguenze per la gestione dei rifiuti radioattivi a livello nazionale.

**Tali ritardi determinerebbero:**

- la necessità di dover provvedere all'individuazione di una soluzione alternativa per il rientro dalla Francia dei rifiuti riprocessati, qualora non fossero rispettate le tempistiche previste per la realizzazione e relativa entrata in esercizio del Deposito Nazionale,
- il perdurare della presenza di depositi temporanei di rifiuti radioattivi
- il ritardo nei tempi di raggiungimento del *green field* per i siti attualmente sede degli impianti nucleari.

A tale proposito, si evidenzia che il Programma dovrebbe quantomeno contenere una rimodulazione delle tempistiche con una puntuale calendarizzazione degli atti necessari per la realizzazione del Deposito Nazionale, avendo cura di indicare i termini previsti per l'emissione del nulla osta da parte del MISE e del MATTM, nonché quello per la presentazione del progetto preliminare del Deposito Nazionale.

**CONSIDERATO**, poi, che la mancata individuazione di un sito idoneo ad ospitare il Deposito Nazionale rende incerta qualsiasi valutazione in merito ai potenziali rischi per le popolazioni e per i territori, riconducibili alla presenza di materiale ionizzante, incertezza che si rifletterebbe conseguentemente sulla valutazione dell'efficacia dei piani di emergenza da attuare in caso di incidenti.

**RILEVATO**, inoltre, come il processo di localizzazione del Deposito Nazionale, in quanto escluso dal Programma, non risulti coperto da alcuna procedura di valutazione ambientale.

Infatti, secondo quanto illustrato nel rapporto ambientale, il processo per la localizzazione e realizzazione del Deposito Nazionale può essere schematizzato nelle seguenti fasi:

- > predisposizione della proposta della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale (CNAPI);
- > verifica della CNAPI da parte del MATTM, MISE e ISPRA;
- > pubblicazione della CNAPI;
- > presentazione di osservazioni e seminario nazionale;
- > aggiornamento della CNAPI;
- > approvazione della CNAPI;
- > invito alla presentazione di manifestazioni di interesse;
- > definizione di intese con Regioni interessate;

- > approfondimenti tecnici e ambientali sulle aree potenzialmente idonee, in relazione alle Regioni interessate;
- > proposta di localizzazione e presentazione del progetto preliminare.

**CONSIDERATO**, che al momento, non si è ancora pervenuti alla fase di pubblicazione

**RILEVATO**, pertanto, che tutto il processo relativo all'individuazione del sito idoneo alla realizzazione del Deposito Nazionale risulta escluso da qualsiasi procedura di valutazione ambientale prevista ai sensi della Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Se da un lato, infatti, la VAS del Programma non ha affrontato gli aspetti relativi alla localizzazione del sito in quanto oggetto di altro procedimento, dall'altro, la prevista attivazione di una procedura di VIA è rinviata ad un momento successivo a quello dell'individuazione del sito destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi.

CONSIDERATO che le Regioni ritengono necessario che la CNAPI, nella versione validata dai competenti Ministeri e dall'ISPRA, debba costituire parte integrante del Programma e, come tale, avrebbe dovuto essere oggetto del procedimento di VAS del Programma.

VISTO che il Programma proposto è privo delle azioni necessarie a garantire il conseguimento dell'obiettivo n. 4 finalizzato alla localizzazione e alla costruzione del Deposito Nazionale, conseguentemente, esso risulta anche privo dei necessari elementi conoscitivi e valutativi, indispensabili al fine di garantire l'integrazione delle considerazioni ambientali nel processo di approvazione del Programma.

**RITENUTO INDISPENSABILE** che la procedura di individuazione e selezione del sito presso cui realizzare il Deposito Nazionale disciplinata dal D.Lgs. 31/2010, sia accompagnato e supportato da una procedura di Valutazione Ambientale Strategica, nell'ambito della quale si possa dare riscontro del modo con cui si è tenuto conto delle considerazioni ambientali nella definizione ed attuazione dei criteri adottati per la selezione delle aree potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale.

**RILEVATO**, a tale proposito, che i criteri previsti dalla Guida Tecnica n. 29 e adottati per la predisposizione della prima proposta della CNAPI sono del tutto generali e richiederanno necessariamente, all'interno di un processo di affinamento per stadi successivi, l'adozione di ulteriori criteri di maggiore dettaglio, da contestualizzare rispetto ai territori potenzialmente interessati.

**OSSERVATO CHE**, la conduzione di una procedura di VAS, oltre a consentire la partecipazione pubblica secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 31/2010,

garantirebbe anche la partecipazione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale durante l'intero processo di individuazione delle aree potenzialmente idonee, all'interno di un percorso codificato e strutturato secondo le disposizioni di cui alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., offrendo loro l'opportunità di esprimersi sia in merito all'individuazione dei pertinenti piani e programmi di livello regionale, in riferimento alle regioni potenzialmente coinvolte, sia in relazione ai necessari approfondimenti di natura ambientale inerenti specifiche questioni territoriali.

**RITENUTO** che l'accompagnamento di una procedura di VAS al processo di selezione del sito presso cui realizzare il Deposito Nazionale permetterebbe di restringere la rosa delle aree potenzialmente idonee a pochi siti sui quali effettuare i successivi approfondimenti di dettaglio che potrebbero essere condotti nell'ambito dell'analisi delle alternative di localizzazione, prevista dalla Valutazione di Impatto Ambientale.

A supporto delle considerazioni precedentemente riportate in relazione all'affinamento dei criteri da adottare per l'individuazione delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il Deposito Nazionale, nonché alla necessità che detto processo di individuazione sia accompagnato da una procedura di VAS, si evidenzia l'importanza di tenere in considerazione tutte le osservazioni già formulate dalle Regioni.

Con riferimento ai siti che attualmente ospitano impianti del ciclo del nucleare e relativi depositi temporanei, il Programma dovrebbe contenere una esplicita dichiarazione in merito alla loro inidoneità a divenire sede di depositi definitivi.

**RIBADITO** che nel Programma dovrebbero essere previste anche l'identificazione e l'attuazione di procedure di trattamento e condizionamento per i rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate accidentalmente da sostanze radioattive a seguito di fusione di sorgenti radioattive ed a seguito di eventi accidentali. A tale proposito, si evidenzia l'importanza che il Programma preveda anche per queste tipologie di rifiuti, adeguate modalità di gestione finalizzate al conferimento definitivo, nel minor tempo possibile, verso un sito autorizzato, da realizzare ad esito di un percorso di approvazione stabilito dalle norme, considerandone compiutamente le peculiarità in termini di volumi e caratteristiche chimiche.

Il Programma dovrebbe inoltre riportare l'impegno ad una puntuale calendarizzazione degli atti necessari.

Con riferimento alle risorse stanziare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50 della legge di bilancio 2018 *“fondo rotativo, presso il Ministero dell'ambiente, per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica*

*di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane” si ritiene fondamentale che il Programma indichi le modalità e le priorità per l’accesso al fondo.*

Infine, per quanto riguarda i rifiuti NORM e TENORM, esclusi dalla classificazione in forza di quanto disposto dal DM 7 agosto 2015, valutato che, in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2013/59, gli stessi dovranno essere oggetto di uno specifico provvedimento: si chiede, quindi, che il Programma, in quanto documento di ampio respiro, tenga conto di tale aspetto, avendo cura di prevedere che in sede di progettazione si concepisca un Deposito Nazionale idoneo alla gestione del combustibile esaurito, dei rifiuti radioattivi e dei materiali con un livello di radioattività naturale elevato (NORM E TENORM).

**TUTTO CIÒ PREMESSO, per le ragioni sopra esposte, le Regioni e le Province Autonome esprimono parere *negativo sul programma in oggetto.***

Roma, 1° agosto 2019